

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1991

recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

(91/326/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose, specificando inoltre le procedure di classificazione e di etichettatura per ciascuna sostanza; che a questo elenco devono essere aggiunte varie sostanze notificate alla Commissione ai sensi della medesima direttiva;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico — eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è così modificata:

1) Alla fine della sezione « Numerazione delle sostanze dell'allegato I » della prefazione dell'allegato I è aggiunto il seguente paragrafo:

• Il numero CEE utilizzato nell'allegato I per le sostanze pericolose notificate conformemente all'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE è identico al numero

utilizzato nella lista europea delle sostanze notificate (ELINCS).

Questa numerazione è basata sull'impiego di una sequenza cifrata del tipo x x x . x x x . x e inizia a 400 010 9 . »

3) Le sostanze elencate nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte all'allegato I della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri attuano, entro il 1° luglio 1992, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1991.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.